

REGOLAMENTO (CE) N. 3302/94 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1994****che modifica i regolamenti (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 20/82 in merito ad alcuni adattamenti nel settore delle carni ovine e caprine a motivo dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

considerando che a motivo dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3581/93⁽²⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92⁽⁴⁾,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 19/82 è modificato come segue :

1. All'articolo 7, paragrafo 2 sono aggiunti i seguenti tratti :

- — Tuontimaksu rajoitettu 10 prosenHiin arvosta (Asetuksen (ETY) no 19/82 sovellus),
- Importavgiften begränsad till 10 % av värdet (tillämpning av förordning (EEG) nr 19/82). •

2. Il punto III dell'allegato III è soppresso.

Articolo 2

Nella seconda frase dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 20/82, il termine « Austria » è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.⁽²⁾ GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 51.